

N. 12986 DI REP.

N. 8763 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 duemilaventitre addì 25 venticinque del mese di maggio alle ore 11,33 undici virgola trentatre.

In Omegna, nell'ufficio al piano primo dello stabile in Via Brughiere n. 22.

Avanti a me Dott. MONICA GRAMATICA Notaio in Verbania, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania, è personalmente comparso il Signor:

- MATTIA FLAVIO ROLFO nato a Novara il 7 marzo 1981, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

"TECNOACQUE CUSIO S.P.A."

con sede in Omegna, Via Brughiere n. 22, capitale sociale di euro 206.400, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 01476960032.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che è stata indetta per oggi l'assemblea straordinaria della Società di cui sopra per deliberare sul

**Registrato a
Verbania**

il 09/06/2023

al n. 2943

Serie 1T

€ 200,00

**Iscritto nel
Registro Im-
prese di
Monte Rosa
Laghi Alto
Piemonte**

Il 12/06/2023

Prot. N. 34792

seguinte

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche statutarie.

Ciò premesso

il Comparsente nell'indicata qualità assume la presidenza dell'assemblea e mi richiede di redigere il verbale; quindi constatato che:

* è presente in persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa Patrizia Baldioli il socio Società "ACQUE CUSIO S.R.L." portatore di n. 30.000 azioni;

* è rappresentato dal Dr. Carlo Corneo il socio Società "A2A AMBIENTE S.P.A." portatore di n. 10.000 azioni,

e così sono presenti e rappresentate tutte le n. 40.000 azioni, depositate ai sensi di statuto, costituenti l'intero capitale sociale;

- sono collegati per teleconferenza gli altri amministratori Signori Franco Smerieri e Paolo Marchionni;

- è presente il Sindaco Effettivo Signor Massimo Viancino;

- sono collegati per teleconferenza gli altri Sindaci Effettivi Signori Luisa Clementi Presidente e Lara Castelli,

avendo accertato l'identità e la legittimazione de-

gli intervenuti, dichiara validamente costituita l'assemblea in via totalitaria.

Il Presidente espone all'assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno abrogare l'art. 8) dello statuto sociale - con conseguente rinumerazione dei successivi articoli - modificando conseguentemente gli artt. 9), 13), 19) e 27) dello statuto sociale.

Il Presidente conclude quindi la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

d e l i b e r a z i o n e

"L'Assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

d e l i b e r a

1) di abrogare l'art. 8) dello statuto sociale dando atto che gli articoli successivi assumono il numero immediatamente precedente.

2) Di modificare conseguentemente gli artt. 8 (già 9), 12 (già 13), 18 (già 19) e 26 (già 27) dello statuto sociale come segue:

"Articolo 8) Le azioni sono nominative.

La cessione delle azioni per atto inter vivos è libera, ma tutti gli altri soci hanno il diritto di prelazione.

Ai fini di consentire l'esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione suddetto, viene stabilita la seguente procedura:

il socio che intende alienare le proprie azioni, o parte di esse, deve darne comunicazione a tutti gli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con messaggio di posta elettronica certificata inviati al domicilio e all'indirizzo pec degli stessi quali risultante dal libro dei soci con l'indicazione delle azioni offerte in vendita, del prezzo richiesto e delle modalità di pagamento. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, i soci che intendessero esercitare il diritto di prelazione, a loro volta, devono comunicare al proponente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata, la loro irrevocabile intenzione di esercitare il diritto di prelazione, a parità di condizioni, per l'acquisto delle azioni offerte; tale comunicazione verrà considerata quale accettazione dell'offerta con conseguente conclusione del contratto di vendita delle azioni stesse, salvo quanto infra disposto.

Nel caso in cui più soci chiedano di esercitare il diritto di prelazione, il proponente, trascorsi ses-

santa giorni dalla data dell'ultimo ricevimento, convoca per una data compresa nei dieci giorni successivi (sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con messaggio di posta elettronica certificata), presso la sede sociale, tutti i soci che abbiano risposto nei termini sopra indicati. Le azioni offerte in vendita saranno trasferite a quei soci che offriranno il maggior prezzo in aumento rispetto a quello richiesto nella lettera di offerta.

Nel caso vi siano più soci che offrano lo stesso prezzo (che potrà anche essere semplicemente quello richiesto dal socio offerente nell'ipotesi in cui non venisse effettuato alcun aumento), le azioni verranno trasferite a ciascuno dei richiedenti l'acquisto, nella percentuale con la quale ogni socio azionista richiedente già partecipa al capitale sociale.

Qualora nessuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione, la cessione potrà essere effettuata liberamente, ma alle condizioni e modalità indicate nell'offerta e con i limiti previsti dal presente Statuto.

In deroga alla procedura di prelazione sopra prevista, si stabilisce che ogni socio, previo consenso

di tutti gli altri soci reso in forma scritta e relativo ad ogni singola specifica alienazione, potrà cedere le proprie azioni o parte di esse, a qualunque prezzo senza dover eseguire la procedura sopra descritta per l'offerta in prelazione.

In sede di aumento di capitale trova applicazione l'art. 2441 C.C.".

"Articolo 12) L'assemblea Straordinaria potrà deliberare l'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Le eventuali obbligazioni convertibili, come pure eventuali "warrant" dovranno essere nominative.

Per quanto riguarda la disciplina in ordine all'emissione di obbligazioni, alle modalità di conversione (ovviamente per le sole obbligazioni convertibili), al rapporto di cambio, ai diritti di opzione spettanti agli obbligazionisti in genere, all'ammortamento delle obbligazioni ed ogni altra problematica inerente, si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.".

"Articolo 18) La Società viene amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'ultimo comma del presente arti-

colo.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea in sede ordinaria, salvo che per i primi Consiglieri che sono stati nominati all'atto della costituzione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il primo nei casi di assenza o impedimento.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio non riesca per almeno tre volte ad eleggere le cariche previste al suo interno esso dovrà ritenersi decaduto.

I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso che vengano a mancare uno o più amministratori, ma non la maggioranza di essi, il Consiglio provvede a sostituirli con la procedura di cui al primo comma dell'art. 2386 C.C.. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono provvedere a convocare senza indugio l'Assemblea perché proceda alla sostituzione dei mancanti e gli Amministratori in tale sede nominati, scadranno insieme a quelli già in carica. Requisito per la nomina a Consigliere è il possesso almeno di un diploma di scuola media superiore rilasciato da

un Istituto pubblico o legalmente riconosciuto in materie tecniche attinenti all'oggetto sociale o ad indirizzo contabile-amministrativo, ovvero aver maturato esperienze professionali o lavorative nel settore oggetto dell'attività sociale o aver svolto mansioni dirigenziali in altre Società aventi attività identica od affine, per almeno cinque anni.".

"Articolo 26) L'Assemblea nomina, secondo le norme vigenti, il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso.

L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Per la funzione di controllo contabile l'Assemblea può, alternativamente, nominare un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Ovvero, sussistendo le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 2409 bis del Codice Civile, l'Assemblea potrà prevedere che il controllo contabile sia esercitato dallo stesso Collegio sindacale che, in tal caso, dovrà essere costituito da revisori contabili iscritti nel predetto registro.".

3) Di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta, le modificazioni, sop-

pressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione ai sensi di legge.".

Il Presidente apre quindi la discussione.

Il Dr. Carlo Corneo in rappresentanza del socio "A2A AMBIENTE S.P.A.", pur ritenendo le modifiche proposte nell'interesse della parte pubblica, preannuncia la propria astensione dal voto.

Nessuno altro domandando la parola, viene messo in votazione il testo di deliberazione surriportato che risulta approvato dal socio "ACQUE CUSIO S.R.L." con n. 30.000 azioni ed essendosi astenuto l'altro socio "A2A AMBIENTE S.P.A." con n. 10.000 azioni.

Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art.2436 C.C., che, a seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,53 undici e cinquantatre.

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da

me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine degli altri fogli alle ore 11,55 undici e cinquanta-cinque; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparente.

Consta di tre fogli scritti per nove intere facciate e parte della decima da persone di mia fiducia e da me Notaio.

f) Mattia Flavio Rolfo

f) Monica Gramatica Notaio

* * * * *

ALLEGATO A AL N. 12986 DI REP. N. 8763 Progr.

STATUTO

RAGIONE SOCIALE

Articolo 1) E' costituita una Società per Azioni denominata:

"TECNOACQUE CUSIO S.P.A.".

SEDE

Articolo 2) La Società ha sede in Omegna (VB).

La Società potrà istituire o sopprimere, altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, depositi, agenzie, rappresentanze ed unità produttive. L'istituzione, la soppressione, come pure ogni altra deliberazione attinente a sedi secondarie deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria degli

azionisti. Le altre decisioni, compreso il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del Comune, sono di competenza dell'Organo di Amministrazione.

DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Articolo 3) Il domicilio degli azionisti, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La Società è tenuta ad aggiornare il suddetto libro con le indicazioni che le venissero comunicate dagli azionisti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in tutti gli altri casi previsti da norme di legge.

DURATA

Articolo 4) La durata della Società è stabilita sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) salvo proroga od anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità e con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria in prima convocazione.

OGGETTO

Articolo 5) La Società ha per oggetto prevalente il trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, il recupero di metalli dai rifiuti con processo elettrochimico e la gestione di impianti

per il trattamento e la depurazione di acque reflue tecnologiche provenienti da insediamenti produttivi.

La Società potrà inoltre compiere qualunque attività legata al ciclo dell'acqua.

La Società potrà effettuare prestazioni di servizio per analisi chimiche e prestazioni di consulenza/assistenza in ambito qualità, sicurezza, ambiente, con espressa esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti in albi professionali.

Per il raggiungimento del predetto oggetto sociale, la Società potrà operare direttamente o tramite terzi o partecipando ad altre Società o Enti aventi scopi analoghi, complementari od affini al proprio e concorrere a pubblici appalti, licitazioni e trattative ed ogni altra iniziativa inerente agli scopi di cui sopra.

CAPITALE

Articolo 6) Il capitale sociale è di Euro 206.400,00 (duecentoseimilaquattrocento/00) diviso in 40.000 (quarantamila) azioni nominali da Euro 5,16 (cinque/16) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari; l'emissione di detti titoli, e la relativa legge di circolazione, sono disciplinate dalle norme del codice civile in tema di titoli azionari (articoli

2346 e 2354), ed in tema di titoli nominativi (articoli 2021 e seguenti), nonché dagli articoli 2 e seguenti del R.D. 29 marzo 1942 n. 239, successive modifiche e integrazioni.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Articolo 7) Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge, in particolare della delibera del C.I.C.R. 3 marzo 1994 e del T.U.B. 385/1993, e di eventuali successive modifiche e integrazioni, è ammessa la raccolta del risparmio tramite acquisizione di fondi presso i soci.

I capitali dati a mutuo dai soci alla società, anche se non proporzionalmente alle rispettive quote di capitale, non sono fruttiferi di interessi, salvo diversa specifica pattuizione.

In caso di aumento di capitale, l'Assemblea potrà deliberare l'emissione anche di azioni di risparmio.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e crediti, ed anche con emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelle ordinarie, a sensi degli articoli 2348, 2350, 2351 e 2353 del Codice Civile.

Articolo 8) Le azioni sono nominative.

La cessione delle azioni per atto inter vivos è libera, ma tutti gli altri soci hanno il diritto di

prelazione.

Ai fini di consentire l'esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione suddetto, viene stabilita la seguente procedura:

il socio che intende alienare le proprie azioni, o parte di esse, deve darne comunicazione a tutti gli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con messaggio di posta elettronica certificata inviati al domicilio e all'indirizzo pec degli stessi quali risultante dal libro dei soci con l'indicazione delle azioni offerte in vendita, del prezzo richiesto e delle modalità di pagamento. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, i soci che intendessero esercitare il diritto di prelazione, a loro volta, devono comunicare al proponente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata, la loro irrevocabile intenzione di esercitare il diritto di prelazione, a parità di condizioni, per l'acquisto delle azioni offerte; tale comunicazione verrà considerata quale accettazione dell'offerta con conseguente conclusione del contratto di vendita delle azioni stesse, salvo quanto infra disposto.

Nel caso in cui più soci chiedano di esercitare il

diritto di prelazione, il proponente, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'ultimo ricevimento, convoca per una data compresa nei dieci giorni successivi (sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con messaggio di posta elettronica certificata), presso la sede sociale, tutti i soci che abbiano risposto nei termini sopra indicati. Le azioni offerte in vendita saranno trasferite a quei soci che offriranno il maggior prezzo in aumento rispetto a quello richiesto nella lettera di offerta.

Nel caso vi siano più soci che offrano lo stesso prezzo (che potrà anche essere semplicemente quello richiesto dal socio offerente nell'ipotesi in cui non venisse effettuato alcun aumento), le azioni verranno trasferite a ciascuno dei richiedenti l'acquisto, nella percentuale con la quale ogni socio azionista richiedente già partecipa al capitale sociale.

Qualora nessuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione, la cessione potrà essere effettuata liberamente, ma alle condizioni e modalità indicate nell'offerta e con i limiti previsti dal presente Statuto.

In deroga alla procedura di prelazione sopra previ-

sta, si stabilisce che ogni socio, previo consenso di tutti gli altri soci reso in forma scritta e relativo ad ogni singola specifica alienazione, potrà cedere le proprie azioni o parte di esse, a qualunque prezzo senza dover eseguire la procedura sopra descritta per l'offerta in prelazione.

In sede di aumento di capitale trova applicazione l'art. 2441 C.C.

Articolo 9) La disciplina portata dal precedente art. 9 trova applicazione anche per i diritti di opzione relativi agli aumenti di capitale e per le azioni di nuova emissione da essi dipendenti nonché per la emissione di obbligazioni convertibili e per eventuali connessi "warrant".

Articolo 10) L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nei modi e termini previsti dalla Legge.

Articolo 11) Gli azionisti hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso, e per la liquidazione delle azioni si applicano gli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile; precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenu-

ta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura dell'organo amministrativo, nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso produce i propri effetti.

EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI

Articolo 12) L'assemblea Straordinaria potrà deliberare l'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Le eventuali obbligazioni convertibili, come pure eventuali "warrant" dovranno essere nominative. Per quanto riguarda la disciplina in ordine all'emissione di obbligazioni, alle modalità di conversione (ovviamente per le sole obbligazioni convertibili), al rapporto di cambio, ai diritti di opzione spettanti agli obbligazionisti in genere, all'ammortamento delle obbligazioni ed ogni altra problematica inerente, si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 13) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Essa è ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 14) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o non oltre centoottanta giorni qualora sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto; in tali casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è inoltre convocata in sede ordinaria e straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in tutti quei casi previsti dalla legge o qualora il Collegio Sindacale lo richieda.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea oppure a mezzo Pec.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare; con lo stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo per l'adunanza in seconda convocazione (qualora la prima andasse deserta) che comunque non potrà avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione a' sensi dell'art. 2369 C.C.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza, salvo espressa, diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari, partecipando in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Articolo 15) Il diritto di intervenire all'Assemblea, anche in audio e o video collegati, è regolato

dall'art. 2370 C.C. e dalle successive leggi in materia.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e quelli che hanno depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio che abbia diritto all'intervento nell'assemblea, può intervenire personalmente o farsi rappresentare da persona, munita di delega scritta, nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dall'art. 2372 C.C..

Articolo 16) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o dal più anziano di età degli amministratori presenti o, in loro assenza o impedimento, da persona eletta dall'Assemblea, salvo quanto disposto al successivo articolo 18.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non azionista e, se richiesto dal Presidente, nomina due scrutatori tra gli azionisti o i Sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed i diritti dei presenti e di terzi a partecipare all'Assemblea nonché disci-

plinare e dirigere lo svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Lo svolgimento dell'assemblea e le sue attività sono fatte constare dal verbale della seduta, firmato dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori richiesti.

Nei casi di legge e qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio che verrà designato a maggioranza semplice da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18) La Società viene amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministra-

zione spetta all'Assemblea in sede ordinaria, salvo che per i primi Consiglieri che sono stati nominati all'atto della costituzione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il primo nei casi di assenza o impedimento.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio non riesca per almeno tre volte ad eleggere le cariche previste al suo interno esso dovrà ritenersi decaduto.

I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso che vengano a mancare uno o più amministratori, ma non la maggioranza di essi, il Consiglio provvede a sostituirli con la procedura di cui al primo comma dell'art. 2386 C.C.. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono provvedere a convocare senza indugio l'Assemblea perché proceda alla sostituzione dei mancanti e gli Amministratori in tale sede nominati, scadranno insieme a quelli già in carica. Requisito per la nomina a Consigliere è il possesso almeno di un diploma di scuola media superiore rilasciato da un Istituto pubblico o legalmente riconosciuto in materie tecniche attinenti all'oggetto sociale o ad

indirizzo contabile-amministrativo, ovvero aver maturato esperienze professionali o lavorative nel settore oggetto dell'attività sociale o aver svolto mansioni dirigenziali in altre Società aventi attività identica od affine, per almeno cinque anni.

Articolo 19) Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. L'impedimento si ritiene dimostrato dal solo fatto dell'assenza.

Articolo 20) Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o da uno dei Sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima, oppure a mezzo posta elettronica o Pec, di quello fissato per la riunione o, nei casi di urgenza, a mezzo posta elettronica o Pec o telegramma da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

E' ammessa la partecipazione dei consigliere e dei sindaci in audio e o video collegati.

In ogni caso, almeno ogni 6 (sei) mesi dovrà comunque essere convocato il Consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Articolo 21) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto favorevole preso a maggioranza semplice che rappresenti almeno il quaranta per cento dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito libro verbali, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22) La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti, spetta al Presidente o a chi ne fa le veci.

Articolo 23) Il Consiglio è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute le facoltà per il raggiungimento dei fini sociali che non siano, dalla Legge o dal presente Statuto, tassativamente riservate all'Assemblea dei soci.

Tuttavia occorrerà la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei Soci, concessa con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei partecipanti al capitale sociale, per i seguenti atti:

- alienazione di beni aziendali quando il loro valore esorbita il prezzo di Euro 50.000,00;
- acquisizione e alienazione di partecipazioni in Società o Enti di qualsiasi natura;
- acquisizione e realizzazione di beni o opere per valore complessivo superiore a Euro 110.000,00;
- acquisizione, vendita e permuta di beni immobili e diritti reali immobiliari;
- stipulazione di contratti di finanziamento quando il loro importo supera Euro 110.000,00;
- cessione ed affitto dell'azienda sociale;
- determinazione con gli Istituti Bancari del massimo scoperto, sia a titolo di affidamento che per le altre operazioni, per valore superiore a Euro

26.000,00;

- emissioni di cambiali ed accettazione di tratte;
- rilascio di avalli, fidejussioni ed in genere costituzione ed assunzione di garanzie sia reali che personali;
- ogni atto che costituisca o modifichi diritti reali su beni immobili.

Articolo 24) Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nei limiti e nelle forme che esso giudicherà opportuni, uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni entro i limiti di cui all'art. 2381 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre attribuire compensi agli Amministratori Delegati ed agli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale a' sensi dell'art. 2389 C.C.

Articolo 25) Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti al loro ufficio.

L'Assemblea attribuirà ai membri del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza e/o un'indennità annuale, previo parere del Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 26) L'Assemblea nomina, secondo le norme

vigenti, il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso.

L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Per la funzione di controllo contabile l'Assemblea può, alternativamente, nominare un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Ovvero, sussistendo le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 2409 bis del Codice Civile, l'Assemblea potrà prevedere che il controllo contabile sia esercitato dallo stesso Collegio sindacale che, in tal caso, dovrà essere costituito da revisori contabili iscritti nel predetto registro.

BILANCIO E UTILI

Articolo 27) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di usufruire del maggior termine di centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 15.

Articolo 28) Gli utili del bilancio saranno ripartiti in proporzione alle azioni possedute da ciascun

socio, previo accantonamento di somma pari ad almeno il 5% in un apposito fondo di riserva legale per gli scopi e con le funzionalità previste dalla legge.

E' consentito attribuire agli Amministratori, con deliberazione assunta dall'Assemblea che approva il bilancio di esercizio e previo parere del Collegio Sindacale, una partecipazione agli utili che non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento).

L'Assemblea può anche decidere, a maggioranza semplice degli intervenuti, di destinare a riserva l'intero utile.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'assemblea dei soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29) Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito regi-

stro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Articolo 30) Le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verbania. Detto Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e potrà decidere "ex bono ed aequo"; sarà dispensato da atti e formalità e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri; giudicherà in via rituale.

NORME FINALI

Articolo 31) La società si scioglie per le cause previste dalla Legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli ra-

mi, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Articolo 32) Ai fini e per gli effetti dell'art. 2325-bis del codice civile, si precisa che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Qualora la società perdesse tali caratteristiche, anche in conseguenza di comportamenti non imputabili agli organi sociali, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l'assemblea straordinaria dei soci per la modificazione delle clausole del presente statuto incompatibili con le nuove caratteristiche assunte. In tale ipotesi, l'assemblea dovrà essere convocata, oltre che con le modalità previste dal presente statuto, anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 2366, comma 2, del codice civile. Si applicheranno a tale assemblea le disposizioni previste dagli articoli 2368 e seguenti, ed in genere le disposizioni di legge relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Articolo 33) Salvo diversa determinazione dell'assemblea all'atto della nomina, la società, ai sensi

dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, si assume anche nei confronti delle Pubbliche amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i propri amministratori o procuratori abbiano commesso nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui l'amministratore o il procuratore abbia commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno alla società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, dello stesso D. Lgs. 472.

La particolare gravità della colpa si intende provata nel caso in cui i giudici tributari, eventualmente investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo.

La liberazione ha effetti anche nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e degli enti citati.

Articolo 34) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni previste dal Codice Civile e dalla normativa comunitaria in materia di Società per Azioni, nonché da eventuali

Leggi speciali in materia.

f) Mattia Flavio Rolfo

f) Monica Gramatica Notaio